

STATUTO

COSMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.lgs. 36/2021, una Asd denominata "COSMICA Associazione sportiva dilettantistica", in breve "COSMICA Asd" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021, con sede in Prato (PO) Via delle Badie 3/a.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo Asd.
5. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 2 - OGGETTO

1. L'Associazione è apartitica e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico, sessuale o religioso.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'Associazione.
3. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira la federazione sportiva o l'ente di promozione a cui si affilia. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline sottoelencate, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 36/2021:

- *Alpinismo;*
- *Atletica Leggera: Atletica Leggera, Corsa Campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona;*
- *Arrampicata Sportiva: Paraclimb (Speed, Lead, Boulder), su roccia (Boulder, Lead), su strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead)*
- *Ginnastica: Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico;*

5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione della pratica sportiva.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, N. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

ART. 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione e/o dell'ente di promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
5. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
6. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
7. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
8. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
9. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da colui che esercita la potestà genitoriale e che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

6. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito ed eventuale regolamento associativo.

7. All'interno dell'associazione sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci Ordinari:** Persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, che condividano lo scopo e i valori dell'Associazione e che presa visione dello statuto e dei regolamenti interni li accettino incondizionatamente;
- **Soci Onorari:** Persone fisiche o giuridiche, Istituti, Enti, Società benemerite nei confronti dell'associazione. I soci onorari dovranno essere proposti da almeno due membri del consiglio direttivo, e votati dal direttivo stesso e poi approvati dall'assemblea dei soci. Al socio onorario non è richiesta alcuna quota associativa.

8. La suddivisione in più categorie dei soci non implica alcuna differenza di trattamento degli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti del sodalizio.

ART. 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- e) Morte.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

4. L'associato radiato non può essere più ammesso.

5. La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si palesa decorsi 60 gg dalla scadenza del rinnovo annuale della quota associativa, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'associazione al socio moroso. Non si rende pertanto necessaria alcuna delibera in tal senso. Il socio moroso può essere riammesso presentando nuova domanda di ammissione.

6. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

7. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il presidente;
- Il consiglio direttivo;
- Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito;
- Il collegio dei Probiviri (se nominato);

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'**assemblea straordinaria** potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o pubblicazione sul sito o pagina del sodalizio di un qualsiasi social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o in mancanza di questi da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) la nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni e dei lavori assembleari;
- h) la delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione;
- i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, purché iscritti a libro soci da almeno 3 mesi. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino ad un numero massimo di due soci.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o pubblicazione sul sito o pagina del sodalizio di un qualsiasi social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente;

ART. 11 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
2. L'assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima visibilità.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dell'assemblea che potrà variare da tre a sette membri eletti, compreso il presidente.
3. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione
4. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
6. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

7. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

8. Le votazioni per l'elezione del consiglio direttivo potranno avvenire sia a **scrutinio segreto che per voto palese**, mediante votazione su apposita scheda nella quale il socio, avente diritto di voto, potrà esprimere un numero di preferenze pari al minimo dei componenti previsti per il consiglio che verrà nominato per mandato. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa e nel caso in cui gli ex-aequo avessero la stessa anzianità associativa, verrà eletto il più anziano d'età.

9. Le candidature dovranno pervenire al direttivo entro e non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

10. Al Presidente del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal Coni e, over paralimpico, riconosciuto dal Cip, come previsto dall'art. 11 d.lgs. N. 36 del 2021.

11. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

13. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 13 - DIMISSIONI

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, laddove previsto, da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui art. 11 comma 1.

- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) Vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei "regolamenti";
- h) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) Assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- j) Attribuire deleghe ai Consiglieri e ai soci su specifiche materie;
- k) Determinare annualmente le quote associative;
- l) Definire i benefici a vantaggio degli Associati;
- m) L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- n) Emanare circolari;

ART. 16 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
2. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo che lo scelgono al loro interno, ogni tre anni.
3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 17 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, se nominato, può coadiuvare il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 18 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.
7. Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti. In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesta dalla normativa vigente in materia.

ART. 20 - IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio sia preventivo che consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. L'intero consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
5. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 13 comma 2.

ART. 21 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno.

ART. 22 - PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.lgs. 112/2017.

ART. 23 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.lgs. 36/2021 e successive modifiche, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
4. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

5. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall'assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
2. Il collegio dei probiviri potrà intervenire solo ed esclusivamente su controversie inerenti questioni personali o comportamentali tra soci e soci o tra soci e associazione. Non potranno intervenire in merito a questioni inerenti all'oggetto sociale o lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 25 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 11.3 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

ART. 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.lgs. 36 del 2021 ss.mm.ii.



Registrazione di Atto Privato

Il 19/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ6 , serie 3 , numero 535

data di stipula: 18/08/2026

ident.vo telematico: TZ626L000535000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BRGLNZ76H26D612N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92120240483				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



**VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSMICA**

Il giorno 18 del mese di Agosto dell'anno Duemilaventisei alle ore 10.00 presso i locali siti in Prato (PO) Via delle Badie 3/a si sono riuniti per la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica i seguenti Signori:

- Buralassi Lorenzo, nato a Firenze (FI) il 26/06/1976, e residente in Borgo San Lorenzo (FI) , Via San Martino 30;
- Matucci Cristina Lori, nata a Prato (FI) il 03/04/1955, e residente in Prato (PO) Via Onorato Bambini 42;
- Livi Sara, nata a Prato (FI) il 04/06/1980, e residente in Prato (PO) Via Monte di Leuccio 10.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Buralassi Lorenzo il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Livi Sara.

Il Presidente illustra le motivazioni che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della "Associazione Sportiva Dilettantistica COSMICA", e legge la proposta di Statuto, redatto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo sportivo.

In particolare evidenzia che lo statuto prevede: la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti.

È garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione.

Apertasi la discussione, i soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta.

Al termine l'assemblea con voto unanime approva lo statuto sociale, il quale allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

In ossequio alla volontà dei presenti, il presente atto e l'allegato statuto vengono sottoscritti da tutti i soci fondatori.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata "COSMICA Associazione Sportiva Dilettantistica".

Vengono altresì nominati quali componenti il Consiglio Direttivo per i primi tre anni i seguenti signori:

Presidente	Buralassi Lorenzo
Vicepresidente	Matucci Cristina Lori
Segretario	Livi Sara

Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 11.00

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I Soci Fondatori:



Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto rogito il 19/08/2026
al N. 575 Mod. 2 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO